



# COMUNE DI BORGO VALSUGANA

(Provincia di Trento)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13

Adunanza di prima convocazione - seduta pubblica

**OGGETTO:** Approvazione del Regolamento per l'applicazione della tariffa sui rifiuti (TARI)

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI**, addì **TRENTUNO** del mese di **MARZO**, alle ore 18.00, Sala Consiglio, a seguito di regolare convocazione effettuata a norma delle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio comunale.

Alla trattazione in oggetto sono presenti i Signori:

Nominativo	Presente	Assente Giustificato	Assente Ingiustificato
ANDREATA ANTON	X		
BASTIANI MARIO	X		
BATTISTI ENRICO	X		
BELLUMAT STEFANO		X	
BOSO ERMINIO	X		
CAPRA MIRCO	X		
CAPRA SERGIO	X		
CAUMO GIORGIO	X		
CRISTIANI DANIELE	X		
DALLEDONNE FABIO	X		
DEGAUDENZ MATTEO	X		
FRAINER SILVIO	X		
GALVAN ENRICO	X		
MOLINARI TULLIO	X		
ORSINGHER ARMANDO	X		
ROSSO EDOARDO	X		
SCHRAFFL GIANFRANCO	X		
SEGNANA MARIAELENA		X	
STEFANI SIMONE	X		
STROPPIA RINALDO	X		

Assiste il Segretario Comunale, dott.ssa MARIA COMITE.

Accertata la validità dell'adunanza, il sig. EDOARDO ROSSO, nella sua qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta.

Premesso che:

per effetto dei commi da 639 a 705 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”, a partire dal 2014, è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) nelle sue tre componenti:

- (IMU) di natura patrimoniale;
- (TASI) per i servizi indivisibili;
- (TARI) destinata a finanziare il costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Il comma 668 dell'art. 1 della legge sopra richiamata prevede che i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il Comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Considerato che il servizio di gestione dei rifiuti nei Comuni della Comunità Valsugana e Tesino è affidato, ai sensi dell'art. 84 del D.P.G.R. 27.02.1995 n. 4/L, come modificato con L.R. 23.10.1998 n. 10, alla Comunità Valsugana e Tesino che provvede altresì all'applicazione ed alla riscossione della tariffa nel rispetto della convenzione relativa stipulata con la Comunità nonché secondo l'apposito regolamento che disciplina il servizio di Smaltimento rifiuti, approvato con deliberazione consiliare n. 33 di data 29 ottobre 2002 e ss.mm..

Ricordato che il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. 9 del 26 marzo 2013, ha approvato il nuovo Regolamento per l'applicazione della Tariffa sui Rifiuti (TIA);

Ricordato altresì che l'art. 14 del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha previsto l'istituzione, dal 1° gennaio 2013, della tariffa e del tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES) e che il Consiglio Comunale con delibera n. 10 del 26 marzo 2013 ha approvato il Regolamento del Tributo Comunale sui Servizi;

Visto il comma 704 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”, che abroga l'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;

Considerato che si rende ora necessario determinare, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446/97, la disciplina per l'applicazione della Tariffa sui Rifiuti (TARI) e che tale disciplina sostituirà i regolamenti attualmente in vigore in materia;

Ricordato che con la “Circolare sul modello di tariffazione puntuale dei rifiuti” prot. n. S505/2014/24201/17.8 del 16 gennaio 2014 l'Agenzia della Depurazione della Provincia Autonoma di Trento comunicava, tra l'altro, che la Giunta provinciale, approvando in via preliminare nella seduta del 30.12.2013 la proposta di 4° Aggiornamento del Piano provinciale di Gestione dei rifiuti – sezione rifiuti urbani - ha ribadito l'importanza dell'applicazione della predetta tariffa e del relativo utilizzo di sistemi di misurazione del rifiuto ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Piano, pur non rendendola vincolante, in conformità con la recente decisione dell'Amministrazione di fine 2012 (deliberazione della G.P. n. 2598 del 30.11.2012) e quindi evidenziava che in futuro, in coerenza con il predetto favore verso l'applicazione della tariffa previsto dal Piano, potranno essere introdotte delle misure incentivanti a sostegno dell'applicazione della tariffa o disincentivanti all'applicazione del tributo locale alternativo alla tariffa;

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Rilevata la necessità di approvare il nuovo Regolamento per l'applicazione della Tariffa sui Rifiuti (TARI) che sostituisce, integralmente, il testo vigente del Regolamento per l'applicazione della Tariffa sui Rifiuti (TIA) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 26 marzo 2013;

Esaminato lo schema di regolamento, costituito da n. 29 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, proposto dalla Comunità Valsugana e Tesino, in qualità di gestore del Servizio di Gestione dei Rifiuti, al fine di garantire una disciplina ed una conseguente applicazione della tariffa (TARI) uniforme su tutto il territorio, con evidenti risparmi in termini di risorse umane e finanziarie da destinare allo svolgimento delle attività connesse;

Ritenuto, inoltre, necessario revocare, per le motivazioni espresse in premessa, il Regolamento del Tributo Comunale sui Servizi, approvato con delibera n. 10 del 26 marzo 2013;

Visto l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo...”*;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

Ricordato che con il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2014, sottoscritto in data 7 marzo 2014, la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomi Locali, visto l'art. 11 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L, hanno concordato sulla necessità di prorogare ulteriormente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dei Comuni e delle Comunità fissandolo al 31 maggio 2014;

Considerato che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 81 dello stesso Testo Unico, sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa e contabile;

Con voti n. 13 favorevoli e 6 astenuti, espressi per alzata di mano da n. 19 Consiglieri presenti (essendo nel corso della trattazione entrato in aula l'Assessore Segnana),

**DELIBERA**

1. di approvare il nuovo Regolamento per l'applicazione della Tariffa sui Rifiuti (TARI) costituito da n. 29 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale che sostituisce integralmente, il testo vigente del Regolamento per l'applicazione della Tariffa sui Rifiuti (TIA) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 26 marzo 2013;
2. di revocare, per quanto in premessa, il *Regolamento per l'applicazione della Tariffa e del Tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES)* approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 26 marzo 2013;
3. di confermare l'affidamento alla Comunità Valsugana e Tesino dell'applicazione e della riscossione della tariffa rifiuti TARI, nel rispetto della convenzione relativa a suo tempo stipulata;
4. di dare atto che il Regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01/01/2014;
5. di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
6. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
  - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
  - ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente:
    - ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
    - in alternativa al precedente, ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.







Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to sig. EDOARDO ROSSO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa MARIA COMITE

---

---

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della delibera.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to dott. RUGGERO TRENTIN

---

---

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale il **04.04.2014** per rimanervi per dieci giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa MARIA COMITE

---

---

Ai sensi dell'art. 79 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **15.04.2014**, a seguito di pubblicazione all'albo comunale per dieci giorni consecutivi. Nel corso del periodo di pubblicazione non sono state presentate opposizioni.

Borgo Valsugana, 15.04.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa MARIA COMITE

---

---